



## REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE

### E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO

La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e nel rispetto delle norme deontologiche in adempimento a quanto previsto dalla L. 247/2012, dal DM n. 70/2016, dal DM n. 17/2018 e norme ad esse collegate.

#### ARTICOLO 1

##### ISCRIZIONE DEL PRATICANTE

Il Praticante che intende iscriversi nel Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Gela, ai sensi dell'art. 40 e ss. della Legge n. 247/2012 e s.m., deve depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine (in seguito per brevità COA) domanda scritta contenente il proprio recapito telefonico nonché l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni in mancanza del quale le delibere del Consiglio dell'Ordine si ritengono conosciute con la pubblicazione sul sito internet.

Nella domanda di iscrizione al registro, l'aspirante praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorativa presso privati o enti pubblici o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari.

In caso di impiego in attività lavorativa o altra attività retribuita e nel caso di altra pratica professionale o di frequenza di corsi post-universitari, l'aspirante praticante, al fine di consentire al Consiglio le verifiche di cui all'art. 2 del D.M. n. 70/2016, deve fornire indicazione in ordine agli orari e alle modalità di svolgimento del lavoro, della altra pratica professionale o della frequenza di corsi post-universitari.

L'aspirante praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, costituiscono illecito disciplinare.

#### ARTICOLO 2

##### DURATA E INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dalla iscrizione del Registro dei praticanti ai sensi dell'art. 41 della L. 247/2012.

Il tirocinio deve avere il carattere della continuità nel tempo.

L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti eccetto nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. n. 70/2016.

La eventuale cancellazione non pregiudica la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione al Registro qualora ricorrano i requisiti previsti dalla L. n. 247/2012.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere autorizzata dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'interessato ed in presenza di motivi di carattere personale comprovati che, di volta in volta, saranno valutati dal Consiglio dell'Ordine.

Il praticante che voglia interrompere il tirocinio è tenuto a presentare la relativa domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, che si pronuncerà ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 7 del D.M. n. 70/2016.

Nel caso di accoglimento dell'istanza, il tirocinio è sospeso a partire della data di presentazione dell'istanza ed il relativo periodo non è conteggiato ai fini del computo complessivo della pratica.

### ARTICOLO 3

#### REQUISITI DELL'AVVOCATO

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno cinque anni ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità, assumendosi gli obblighi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti contemporaneamente, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato in relazione ai criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del CNF, così come previsto dal Dpr 137/12, art. 6, co. 3. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta da un solo avvocato, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, ai fini del presente regolamento.

Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato il tirocinio ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di tirocinio svolto nel nuovo studio non preceduto e certificato dalla dichiarazione di disponibilità non potrà essere riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

### ARTICOLO 4

#### DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO

A corredo della domanda il praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

a)- impegnarsi a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo dei beni strumentali;

- b)- impegnarsi a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale;
- c)- impegnarsi a verificare l'esattezza delle annotazioni contenute nel libretto di pratica e di tutte le attestazioni rilevanti ai fini della pratica;
- d)- fornire idonea sistemazione all'interno dello studio;
- e)- indicare le generalità degli eventuali altri tirocinanti.

## ARTICOLO 5

### LIBRETTO PRATICA

La pratica deve essere svolta secondo le modalità previste nella legge 247/2012, nel DM 70/2016, nel DM n. 17/2018 nonché nel presente Regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato per almeno di 20 ore a settimana e, entrata in vigore la normativa sulla obbligatorietà, di una scuola di formazione che risponda ai requisiti di legge, nonché con la presenza alle udienze.

- 1) Il Praticante avvocato, ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto previsto l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi il cui termine decorre dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti;
- 2) Sul libretto devono essere annotate:
  - a)- le udienze del dominus, dallo stesso tenute o tenute dagli altri avvocati di studio, alle quali il praticante effettivamente partecipa, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica. La presenza del praticante alle udienze dovrà risultare al verbale dell'udienza stessa;
  - b)- gli atti giudiziari e stragiudiziari, nel numero di non meno di cinque, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;
  - c)- la redazione di un numero minimo di due relazioni a semestre, che devono essere allegate alla richiesta di visto semestrale, che devono riguardare le vicende giudiziarie e stragiudiziali seguite dal praticante e devono contenere la esplicazione delle questioni giuridiche sottese alla relativa trattazione.

## ARTICOLO 6

### ANNOTAZIONE UDIENZE

Ai fini della compiuta pratica, il praticante dovrà partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, escluse quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nel corso delle quali non è svolta alcuna attività di difesa. Non è consentito annotare più di due udienze nello stesso giorno.

Le udienze, nel limite di tre per semestre, potranno riguardare udienze di arbitri e incontri di mediazione (fatta eccezione per l'incontro di prima convocazione essendo meramente informativo).

Il praticante può assistere con il proprio dominus alle udienze di cui quest'ultimo – risultando in procura quale domiciliatario – partecipi, provvedendo alla annotazione di quelle nelle quali viene svolta attività di difesa.

Il praticante, qualora il proprio dominus non abbia la possibilità di garantire allo stesso una sufficiente offerta formativa, potrà integrare la partecipazione alle udienze con altro dominus, previa comunicazione ed autorizzazione da parte del Consiglio, depositando dichiarazione di disponibilità del secondo Avvocato, al fine di consentire l'annotazione e il controllo previsti.

Allo stesso modo, allo scopo di agevolare i praticanti che svolgano la pratica forense presso un Avvocato che tratti esclusivamente la materia civile o quella penale, è consentito agli stessi di avviare la pratica forense anche presso altro avvocato che tratti in via prevalente l'una o l'altra materia onde consentire al praticante la più equilibrata e completa formazione professionale. In tali casi è obbligo del praticante farne espressa richiesta al COA depositando dichiarazione del secondo Avvocato presso cui si intende svolgere la pratica e ciò al fine di consentire al COA di autorizzare e provvedere all'annotazione prevista ed al successivo controllo in ordine alla effettuazione della pratica.

## ARTICOLO 7

### ANNOTAZIONI ALTRE ATTIVITA'

Gli atti giudiziari e stragiudiziali, devono essere specificamente individuati (ad esempio: atto di citazione, ricorso, precetto, contratto, atto di appello, comparsa di costituzione e risposta, etc...) con la indicazione del loro oggetto (ad esempio: risarcimento danno, pagamento somma, compravendita, annullamento contratto, etc....).

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento alle parti interessate.

## ARTICOLO 8

### VISTO SEMESTRALE E VIGILANZA SULL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Il libretto dovrà essere depositato al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del semestre, salvo comprovati motivi, con l'annotazione del professionista presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute unitamente all'attestazione di frequenza dello studio. Solo dopo l'entrata in vigore della obbligatorietà della frequenza della scuole forense, il praticante dovrà depositare inoltre, insieme al libretto della pratica, anche l'attestato di frequenza della scuola forense, dal quale risulti la partecipazione al 75% delle ore di lezioni ed esercitazioni scritte che si sono tenute nell'arco del semestre, e la scheda di valutazione che dovrà essere prodotta a cura del praticante; non cessa l'obbligo di frequenza della scuola forense nel caso di trasferimento da altro Ordine.

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre per l'esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di pratica, salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine che il Consiglio, previamente, valuta.

Il periodo della pratica si computa dalla data di iscrizione nel registro e si svolge senza soluzione di continuità, salvo il caso di interruzione, così come normato all'art. 2 del presente Regolamento.

L'omessa o incompleta presentazione della documentazione e la conseguente mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica può comportare la non validità del semestre ai fini del computo della durata complessiva della pratica.

Il praticante può essere chiamato a sostenere un colloquio con la commissione dell'Ordine per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.

Il colloquio verterà sulla deontologia, sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta. In occasione del colloquio potrà essere verificata anche la scheda individuale semestrale del praticante rilasciata dal direttore della scuola di formazione o suo delegato, recante l'indicazione della frequenza e della valutazione di ciascuna prova pratica espressa con i giudizi.

Nel caso in cui la verifica, solo per una volta, non abbia esito positivo, dopo il primo o il secondo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio, con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo, per la seconda volta, dopo il terzo semestre, il consiglio dell'ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica all'esito della quale potrà non rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il praticante a ripetere il semestre e, pertanto, non potrà conseguire l'attestazione di compiuta pratica.

## ARTICOLO 9

### ALTRE TIPOLOGIE DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Esistono delle ipotesi di svolgimento della pratica professionale complementari rispetto al tirocinio come praticante avvocato effettuato con la frequenza dello studio professionale; il praticantato può essere svolto, previa comunicazione e autorizzazione del Consiglio:

-presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale pubblico per non più di dodici mesi (gli ulteriori sei saranno svolti presso un professionista);

-presso uno Stato dell'U.E. o altro Paese extra comunitario, con il quale si sia stipulata apposita convenzione, per non più di sei mesi, previa indicazione al Consiglio dell'Ordine del nominativo e dei recapiti del professionista presso cui si svolgerà il tirocinio. A tal fine il praticante dovrà presentare una motivata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto, con dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato;

-presso gli Uffici giudiziari, per un periodo di massimo di due semestri (il primo semestre dovrà essere svolto precedentemente presso un professionista). In tal caso il numero di praticanti per ciascun magistrato non può essere superiore a due;

-il diploma conseguito presso la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 398/1997 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 41 comma 9 della L. n. 247/2012 per il periodo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 6 della stessa legge.

La validità del tirocinio alternativo spetta sempre al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previa produzione e valutazione della documentazione attestante la regolarità dello stesso svolgimento rilasciata dal soggetto presso cui il tirocinio alternativo è stato svolto.

## ARTICOLO 10

### TIROCINIO ANTICIPATO

Il tirocinio anticipato degli studenti universitari è ammesso ed è regolato dall'art. 5 del D.M. n. 70/2016.

## ARTICOLO 11

### DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

- 1) Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
- 2) Nell'attività dello studio, il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'avvocato presso cui svolge la propria pratica.
- 3) Il praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio.
- 4) Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.
- 5) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale.
- 6) L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il praticante che ne richieda il parere.
- 7) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.
- 8) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.
- 9) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.

10) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.

11) Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell'esame.

## ARTICOLO 12

### PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Trascorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/2012.

Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge n. 247/2012, ferme le eccezioni di cui all'art. 19 della medesima.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.

Il praticante, assunto l'impegno solenne di cui all'art. 8 Legge n. 247/2012, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio non ha limiti territoriali.

## ARTICOLO 13

### POTERI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Ordine può:

- a) chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;
- b) accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall'art. 8 del D.M. n. 70/2016;
- c) promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento;
- d) autorizzare il praticante, il quale ne abbia formulato istanza per giustificato motivo, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza

il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

#### ARTICOLO 14

##### DECORO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il praticante all'interno degli Uffici Giudiziari ha l'obbligo di adottare un contegno ed un abbigliamento consono al luogo ed al ruolo ricoperto. Eventuali comportamenti difformi saranno oggetto di valutazione del Consiglio in sede di verifica semestrale.

#### ARTICOLO 15

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento aggiornato con le previsioni ad oggi applicabili di cui alla Legge n. 247 del 31.12.2012 e successive modificazioni, di cui al D.M. n. 70//2016 e al D.M. n. 17/2016, si applica ai praticanti iscritti dal 1/4/2021.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Giuseppe Condorelli

F.to Avv. Maria A. Giordano